LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 luglio 2024, n. 96.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

- 1. Il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 2024

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri* Crosetto, *Ministro della difesa*

Visto, il Guardasigilli: Nordio

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2024, N. 61

Alla rubrica del capo I, la parola: «(APCSM)» è soppressa.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1475 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1475, comma 2, nonché 1476 e seguenti del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino all'entrata in vigore del contingente di distacchi e permessi previsti dalla contrattazione per il triennio 2022-2024 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024»;

al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 1480, comma 5, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010»;


al comma 4, le parole: «del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire» sono sostituite dalle seguenti: «del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"».

All'articolo 2:

al comma 1, alinea, le parole: «Il comma 2, dell'articolo 2257-ter del» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 2 dell'articolo 2257-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al».

All'articolo 3:

al comma 2, dopo le parole: «si provvede» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» sono sostituite dalle seguenti:



«del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;

alla rubrica, dopo la parola: «Incremento» è inserita la seguente: «del».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al primo capoverso» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,»;

al comma 2, le parole: «Ai maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri».

Prima dell'articolo 5 sono inserite le seguenti parole: «Capo III - Disposizioni finali».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1854):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e dal Ministro della difesa Guido Crosetto (Governo Meloni-I), il 9 maggio 2024.

Assegnato alla IV Commissione (Difesa), in sede referente, il 9 maggio 2024, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XI (Lavoro pubblico e privato).

Esaminato dalla IV Commissione (Difesa), in sede referente il 21 e 28 maggio 2024; l'11, il 12 e il 13 giugno 2024.

Esaminato in Aula il 17 giugno 2024 e approvato il 25 giugno 2024.

Senato della Repubblica (atto n. 1173):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 25 giugno 2024, con i pareri del Comitato legislazione e delle Commissioni lª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5ª (Programmazione economica, bilancio) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 2 luglio 2024.

Esaminato in Aula e approvato definitivamente il 2 luglio 2024.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 107 del 9 maggio 2024.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 23.

24G00115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 2024, n. 97.

Regolamento di rimodulazione delle tabelle riferite alle circoscrizioni territoriali delle direzioni marittime di Pescara, Olbia, Palermo e Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera *d*);

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Codice della navigazione» e, in particolare, l'articolo 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante «Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)» e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante «Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2011, n. 83, recante «Regolamento per la ridefinizione della circoscrizione territoriale degli Uffici marittimi ricadenti nelle Direzioni marittime di Genova, Olbia, Reggio Calabria, Palermo, Bari e Venezia, nonché per la sostituzione della Tabella relativa alla circoscrizione territoriale marittima ricadente nella Direzione marittima di Pescara»;

